

DELIBERA N. 86/09/CSP

Provvedimento nei confronti di R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Rete 4" per inosservanza della delibera n. 78/09/CSP (Notiziario Tg4)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 78/09/CSP del 14 maggio 2009, notificata in data 18 maggio 2009, con la quale, alla luce dei dati del monitoraggio del pluralismo politico relativi al periodo dal 29 aprile all'8 maggio 2009, è stato ordinato alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Rete 4", di provvedere nelle edizioni del notiziario TG4 all'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, evitando, altresì, la sovraesposizione del Governo, nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari ivi richiamate, precisando che la mancata ottemperanza all'ordine così impartito avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che l'Autorità lo stesso giorno 14 maggio 2009 ha diffuso un comunicato stampa nel quale, oltre a rendere nota la decisione di richiamare, alla luce

dei dati del monitoraggio del periodo 29 aprile – 8 maggio, le emittenti televisive nazionali ad un maggior equilibrio fra tutte le liste in competizione, in particolare in favore di quelle di nuova formazione, evitando, inoltre, la sovraesposizione del Governo, ha comunicato l'adozione di uno specifico ordine di riequilibrio nei confronti dell'emittente Rete 4, che presentava un maggiore squilibrio;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio a disposizione dell'Autorità, forniti dall'ISIMM Ricerche, relativi a periodi successivi a quelli del primo monitoraggio è emersa la prosecuzione dello squilibrio accertato nel periodo 29 aprile – 8 maggio 2009;

RILEVATO, in particolare, che nel periodo dal 9 al 16 maggio 2009, dal monitoraggio pubblicato nel sito web dell'Autorità in data 19 maggio 2009 si è rilevato che:

- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici pari a 40 minuti e 13 secondi il Popolo della Libertà ha fruito di un tempo di parola di 12 minuti e 12 secondi (30,34%), il Partito Democratico ha fruito di un tempo di parola di 7 minuti e 17 secondi (18,11%) , la Lega Nord ha fruito di un tempo di parola di 1 minuto e 34 secondi (3,90%), l'Italia dei Valori ha fruito di un tempo di parola di 1 minuto e 30 secondi (3,73%), l'Unione di Centro ha fruito di un tempo di parola di 1 minuto e 58 secondi (4,89%), i Radicali Italiani hanno fruito di un tempo di parola di 2 minuti e 32 secondi (6,30%);
- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici e ai soggetti istituzionali pari a 1 ora, 31 minuti e 29 secondi, 51 minuti e 16 secondi sono stati fruiti dai soggetti istituzionali, di cui 50 minuti e 10 secondi dal Governo nel suo complesso per una percentuale pari al 54,83% del totale del tempo complessivo di parola dei soggetti politici e istituzionali;

RILEVATO soprattutto che, anche successivamente alla giuridica conoscenza dell'ordine da parte della società RTI, e specificamente il 19 maggio 2009, oltre a registrarsi tempi ancora squilibrati tra tutte le liste in competizione, si è rilevata nuovamente la sovraesposizione del Governo, e, in particolare, una percentuale dei tempi di antenna, notizia e parola assegnati a quest'ultimo, pari, rispettivamente al 56,76%, al 53,67% e al 58,25% del tempo totale fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

RIMARCATO che l'oggetto dell'ordine verteva proprio sull'accentuato squilibrio nella presenza delle forze politiche, in particolare nel rapporto tra le due forze politiche maggiori e fra queste e le liste di nuova formazione, che avevano avuto una presenza invece irrilevante nei notiziari e nei programmi di informazione, e che tale ordine aveva riguardo, inoltre, ad una marcata sovraesposizione del Governo;

RILEVATO che dall'istruttoria svolta è dunque emerso come RTI abbia reiterato le medesime condotte censurate e non abbia quindi dato immediatamente seguito all'ordine dell'Autorità di procedere al riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, evitando la sovraesposizione del Governo, come sarebbe stato suo preciso obbligo;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 20 maggio 2009 (prot. 39793) con la quale è stata contestato alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. il mancato riequilibrio dell'informazione nei termini previsti dalla delibera n. 78/09/CSP e sono state richieste, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000 eventuali controdeduzioni in merito a quanto segnalato;

VISTA la nota della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. del 21 maggio 2009 con la quale sono state inviate le controdeduzioni richieste, facendo presente quanto segue:

- la notificazione della delibera n. 78/09/CSP ha avuto luogo, a mano, in data 18 maggio 2009 ed essa non può produrre effetti nei confronti del destinatario anteriormente alla notifica, considerati anche i tempi tecnici di allestimento delle varie edizioni dei telegiornali , per cui può ritenersi che l'effetto del provvedimento si sia prodotto solo a decorrere dalla prima edizione utile del Tg4 andata in onda in data 19 maggio 2009 alle ore 13.30 (l'edizione mattutina delle ore 11.30 ha una breve durata di 5 minuti);
- i dati citati nella contestazione sono in buona parte relativi ad epoca anteriore alla notifica della delibera e, pertanto, non rilevano ai fini della valutazione di ottemperanza;
- l'ipotesi sanzionatoria ravvisata nella contestazione (violazione dell'articolo 1, commi 31 e 32 della legge 249 del 1997) presuppone non la generica violazione della legge 28, bensì l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità;
- la sola programmazione rilevante è dunque quella del 19 maggio 2009; tuttavia non sembra rappresentare un arco di tempo sufficiente per valutare l'ottemperanza al provvedimento emesso dall'Autorità, anche considerato che, l'informazione non è retta dal principio della matematica ripartizione dei tempi assegnati a ciascun soggetto politico, a differenza della comunicazione politica. L'analisi per valutare l'ottemperanza dovrebbe quindi essere estesa ad un periodo di durata almeno pari a quello considerato nella delibera (dal 29 aprile all'8 maggio);
- i dati riferiti alla giornata del 19 maggio risentono dello spazio attribuito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio con riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano relativa al caso Mills, pubblicata nel medesimo giorno;

- l'ottemperanza alla delibera traspare, comunque, dai dati dei giorni 20 e 21 maggio, da cui emerge una drastica riduzione dello spazio assegnato al Governo, pari al 23,06%, rispetto al 38,09% del periodo aggregato 19-21 maggio.

VISTA la nota della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. del 22 maggio 2009 con la quale sono state trasmesse, ad integrazione della memoria inviata il 21 maggio, ulteriori osservazioni relative ai dati del periodo 19 – 21 maggio, aggiornati con le edizioni serali e notturne del TG 4 del 21 maggio. In particolare viene posta in rilievo l'ulteriore riduzione al 17,10% dello spazio assegnato al Governo relativamente ai giorni 20 e 21 maggio, e il considerevole aumento del tempo dedicato alle forze dell'opposizione e alle altre liste partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO che i conteggi prodotti da RTI, da un lato, accorpano arbitrariamente i dati relativi ai tempi di antenna, di parola e di notizia, così pervenendo ad un aggregato equivoco e poco significativo, e, dall'altro, non smentiscono, con riferimento alla giornata del 19 maggio, l'effettività dello squilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale e la sovraesposizione del Governo;

RILEVATO che l'ordine, contenuto nella delibera 78/2009 CSP, di provvedere nelle edizioni del notiziario TG4 al riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, evitando la sovraesposizione del Governo, aveva carattere di cogenza e di immediatezza, incompatibile con adempimenti tardivi o comunque differiti nel tempo;

CONSIDERATO che la delibera 78/09/CSP risulta essere stata notificata il 18 maggio, e che a partire da quella data vi è quindi certamente la giuridica conoscenza del precetto da parte di RTI (peraltro già certamente edotta dei suoi contenuti in ragione dei comunicati stampa inerenti all'oggetto, risalenti al 14 maggio), sicché la mancata tempestiva rimozione dello squilibrio dell'informazione costituisce indubbiamente inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;

RILEVATO che non possono condividersi le osservazioni di RTI in ordine alla inadeguatezza della sola programmazione del 19 maggio 2009 a supportare la valutazione dell'ottemperanza al provvedimento emesso dall'Autorità, poiché il monitoraggio svolto in quella data conferma certamente siffatto inadempimento, quanto meno sotto il profilo di un inescusabile ritardo nell'ottemperanza alla precedente ordinanza, che aveva inequivocabilmente prescritto un adempimento "immediato" (cfr. invero il disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000, che non per caso imprime una tempistica analogamente strettissima all'azione di vigilanza dell'Autorità in materia);

CONSIDERATO, infatti, che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento esclusivamente nell'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di comunicazione politica;

CONSIDERATO, che i telegiornali diffusi dalla testata "Tg4", caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve comunque sempre conformarsi, pur nel riconoscimento dell'autonomia editoriale di ciascuna testata, al principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori, dalla quale l'emittente in esame si è reiteratamente discostata;

CONSIDERATO, altresì, che per il rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori ed ai fini del corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, durante i periodi elettorali la presenza del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del Governo, qualora candidati alle elezioni, deve trovare giustificazione in obiettive esigenze informative legate all'attività dell'esecutivo, le quali non costituiscano una forma di esposizione di tesi politiche e/o propaganda elettorale;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della citata delibera n. 57/09/CSP prevede che nel periodo della campagna elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali private e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche. Inoltre i direttori

responsabili dei programmi curano che non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo o di esponenti politici;

CONSIDERATO, in concreto, che l'emittente Rete 4 non ha conformato il proprio notiziario TG4 ai suddetti principi e criteri normativi e regolamentari nel corso della campagna elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, mostrando un accentuato squilibrio nella presenza delle forze politiche, in particolare nel rapporto tra le due forze politiche maggiori e fra queste e le liste di nuova formazione, ed, inoltre, con una marcata sovraesposizione del Governo, anomalie che non ha trovato sufficiente correzione il giorno successivo alla notifica dell'ordine adottato dall'Autorità;

RILEVATO che l'emittente ha addotto, ma non anche dimostrato, come sarebbe stato invece suo onere fare, l'esistenza di una giustificazione (riferendosi al caso Mills) alla base dello squilibrio ancora una volta emerso con riferimento allo spazio da essa concesso al Governo;

RILEVATO altresì che restano in ogni caso dimostrati e privi di giustificazione gli altri profili ad essa contestati di violazione della disciplina della par condicio;

RITENUTO, pertanto, che il comportamento sopra indicato integra gli estremi della mancata ottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 78/09/CSP, di provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione politico-elettorale, anche perché, nello specifico l'immediatezza costituisce presupposto indefettibile dell'adempimento, essendo connesso alla limitatezza della durata del periodo di campagna elettorale;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari a euro 10.330, 00 e nel massimo edittale pari a euro 258.230,00, la cui applicabilità è espressamente richiamata dalla citata delibera n. 78/09/CSP, in caso di una sua non immediata ottemperanza;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 180.000,00 (euro centottamila/00), in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. deve ritenersi elevata in considerazione della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: l'attività svolta dalla società nella persona del direttore responsabile del notiziario non risulta adeguata a tale scopo, rilevandosi il mancato riequilibrio dell'informazione a seguito dell'ordine

impartito dall’Autorità con la menzionata delibera n. 78/09/CSP, ed essendo stato lo squilibrio accertato solo in minima parte attenuato, senza compensare il precedente squilibrio ;

- con riferimento alla personalità dell’agente: la società *de qua* è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell’agente: le stesse sono tali da consentire l’applicazione della sanzione così come determinata;

VISTI l’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l’articolo 26, comma 14 , della delibera n. 57/09/CSP ;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “*Rete 4*”, con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, cap 00187, di pagare la sanzione amministrativa di euro 180.000,00 (euro centottantamila/00) ingiungendo alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notifica della presente delibera, la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31, legge n. 249/97 irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 86/09/CSP”, ed inviando quietanza in originale o in copia autenticata all’indirizzo sotto indicato, entro il termine di dieci giorni dall’avvenuto versamento.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre

1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 maggio 2009

D'ordine del Presidente
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
il SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola